Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 18 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 533.

Convenzioni d'esercizio per la piscicultura e miticultura inerenti l'Azienda patrimoniale ittica del demanio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 3231;

Visto il testo unico delle disposizioni originarie e modificative relative alla concessione di esercizio di diritti di pesca alla Società anonima Regia azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto in data 1° aprile 1931, approvato con R. decreto 25 giugno 1931;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 1° aprile 1935, n. 543;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni di cui al comma 2° dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 3231, concernenti la concessione, in regime di esclusività, dell'esercizio dei diritti di pesca nelle zone del Mar Piccolo di Taranto destinate alla mollusclhicultura, alla Società di cui al detto comma e all'art. 4 del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1976, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 543.

Art. 2.

Sono approvate le convenzioni stipulate con atti pubblici amministrativi del 12 aprile 1945 dal Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, con la Società anonima Regia azienda demaniale del Mar Piccolo, con sede in Roma, rep. n. 226, e con il Consorzio nazionale fra cooperative pescatori ed affini, con sede in Roma, rep. n. 227, aventi per oggetto, rispettivamente, la cessazione dell'esercizio dei diritti di pesca negli specchi d'acqua del Mar Piccolo di Taranto destinati agli impianti di mollusclhicultura, e negli specchi d'acqua dei due laghi salati « Fusaro » e « Miseno », situati in provincia di Napoli, da parte della predetta Società, e la concessione dell'esercizio stesso alla Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata « Consorzio nazionale fra cooperative pescatori ed affini », con sede in Roma.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 534.

Indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, per il personale con sede di servizio in Comuni che furono oggetto di offese belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, modificato dal R. decreto-legge 13 dicembre 1943, numero 24-B, recante provvidenze a favore del personale dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese belliche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, contenente miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico, nonchè a favore dei pensionati statali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, è dovuta in via continuativa fino al giorno precedente la data dalla quale decorrono le provvidenze disposte col decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116:

1) al personale avente sede ordinaria di servizio in Comuni nei quali il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, trovò applicazione per la prima volta posteriormente al 1° maggio 1943;

2) al personale avente sede ordinaria di servizio in Comuni nei quali il decreto-legge medesimo trovò applicazione per la prima volta anteriormente al 2 maggio 1943, ma che successivamente a tale data subirono offese belliche;

3) al personale previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, dopo la cessazione del trattamento di missione concesso ai sensi del predetto articolo e in ogni caso da data non anteriore al 1° luglio 1943, e semprechè l'indennità spetti nella sede ordinaria di servizio.

Art. 2.

Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 535.

Revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, concernente la revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le concessioni di decorazioni al valor militare e dell'Ordine militare di Savoia, che non si riferiscano ad atti di valore compiuti in guerra, disposte in favore di appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità, nonchè alle disciolte milizie speciali, sono revocate.

Sono in ogni caso revocate le concessioni di decorazioni disposte in favore delle predette categorie in dipendenza di atti compiuti nella guerra civile di Spagna.

Art. 2.

La corresponsione delle pensioni e dei soprassoldi relativi alle decorazioni revocate in attuazione del precedente art. 1 cessa a decorrere dalla prima rata in scadenza dopo la pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 26. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 536.

Estinzione dei titoli di spesa delle Amministrazioni dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 25 giugno 1944, n. 151, e 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta la opportunità di abrogare i Regi decreti-legge 13 giugno 1942, n. 684, e 17 novembre 1942, n. 1317, con i quali sono state introdotte temporanee limitazioni nel sistema di estinzione dei titoli di spesa dello Stato mediante accreditamento in conti correnti postali e bancari o mediante commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia, giusta le norme del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, e del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I Regi decreti-legge 13 giugno 1942, n. 684, e 17 novembre 1942, n. 1317, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 agosto 1945, n. 537.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.) e nomina di un commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, concernente la istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.);

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per provvedere alla riorganizzazione tecnica ed amministrativa dell'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.) è data facoltà al Ministro per i trasporti di sciogliere il Consiglio di amministrazione dell'Ente e di affidarne la gestione straordinaria ad un commissario.

Al commissario nominato in base al precedente comma sono attribuite le funzioni spettanti al presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'Ente. Su proposta del commissario ed in attesa dell'approvazione del nuovo statuto, il Ministro per i trasporti può con suo decreto modificare l'organizzazione degli uffici dell'Ente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LA MALFA — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 538.

Privilegio dei crediti derivanti da operazioni per la gestione delle aziende private sottoposte a sequestro per profitti di regime.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I crediti derivanti da operazioni compiute, con l'autorizzazione del Comitato tecnico se si tratta di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, dai sequestratari in rappresentanza di aziende sottoposte a sequestro a garanzia del pagamento dei profitti di regime e da essi

gestite, sono soddisfatti con precedenza rispetto al credito dello Stato per profitti di regime, a norma dell'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data in cui sarà dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 48. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 539.

Norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sull'istituzione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 422, sull'integrazione della Consulta Nazionale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.
CONSULTORI.

Art. 1.
(*Nomina*).

I Consultori sono nominati con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la Consulta Nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.
(*Capacità*).

Possono essere nominati Consultori coloro che:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano compiuto l'età di venticinque anni;
c) godano dei diritti civili e politici.

Non possono essere nominati Consultori coloro nei cui confronti ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, recante norme d'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla formazione delle liste elettorali.

Non possono altresì essere nominati Consultori coloro nei confronti dei quali sia stata adottata taluna delle sanzioni previste dalla legislazione contro il fascismo.

Art. 3.
(*Incompatibilità*).

L'esercizio delle funzioni di Consultore è incompatibile con le qualità di membro del Governo e di Alto Commissario.

Coloro che non avrebbero potuto essere eletti deputati a norma dell'art. 91 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, potranno esercitare le funzioni di Consultori, ma sono, per tutta la durata di tali funzioni, collocati in aspettativa con diritto agli interi emolumenti.

Coloro che sono investiti di reggenze o di incarichi temporanei in uffici amministrativi statali non possono esercitare le funzioni di Consultore, finchè dura la reggenza o l'incarico.

Art. 4.
(*Insindacabilità dei Consultori*).

I Consultori non sono sindacabili per le opinioni manifestate ed i voti espressi nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, nè possono essere sottoposti a procedimento, per alcun atto del loro ufficio, senza autorizzazione dell'Ufficio di presidenza.

Art. 5.
(*Indennità*).

Ai Consultori spetta un'indennità di lire trecento per ogni giornata di seduta.

Ai Consultori che risiedono fuori Roma spetta inoltre, a titolo di rimborso di spese, un'indennità di lire cinquecento per ogni giornata di permanenza fuori della propria sede per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 6.
(*Decadenza*).

I Consultori decadono dal loro ufficio:

1) qualora perdano la cittadinanza italiana o il pieno godimento dei diritti civili e politici;

2) qualora sopravvenga, nei loro confronti, taluna delle circostanze previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 2;

3) per dimissioni volontarie accettate dal Governo.

Art. 7.

(*Designazioni regionali*).

Qualora in talune regioni, per motivi inerenti alla situazione attuale, non possano essere richieste le proposte degli organi locali dei Partiti o i pareri dei Comitati provinciali di liberazione della regione a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 12 luglio 1945, n. 422, le direzioni centrali dei Partiti possono essere autorizzate dal Governo ad effettuare le designazioni sciegliendo direttamente tra persone appartenenti alle regioni stesse, indipendentemente dalle proposte o dai pareri suddetti.

Art. 8.

(*Sostituzione*).

Qualora un Consultore, per dimissioni o per altra causa, cessi di far parte della Consulta, il Governo procede alla sua sostituzione osservando le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 146, nei decreti legislativi 30 aprile 1945, n. 168, e 12 luglio 1945, n. 422, e nel presente decreto.

CAPO II.

COSTITUZIONE DELLA CONSULTA.

Art. 9.

(*Insediamento della Consulta*).

Avvenuta la pubblicazione del decreto di nomina dei Consultori nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro per la Consulta Nazionale convoca l'assemblea plenaria per l'elezione alle cariche previste dal primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 146.

La riunione dell'Assemblea plenaria deve aver luogo entro i quindici giorni successivi.

Il seggio provvisorio per l'elezione prevista dal primo comma è costituito dai due Consultori più anziani d'età, assistiti dai tre Consultori più giovani. Il seggio è presiéduto dal Consultore più anziano.

Art. 10.

(*Questori*).

Nella sua prima riunione, l'Assemblea plenaria deve altresì procedere alla nomina di quattro questori.

I questori sovraintendono al cerimoniale e alla polizia della Consulta.

Art. 11.

(*Ufficio di presidenza*).

L'Ufficio di presidenza della Consulta è costituito dal presidente, dai due vice presidenti, dai quattro segretari e dai quattro questori eletti nell'Assemblea plenaria a norma degli articoli precedenti.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente più anziano d'età.

Art. 12.

(*Nomina successiva di Consultori*).

L'Assemblea plenaria prevista dall'art. 9 può essere convocata ancorchè non sia intervenuta la nomina di tutti i Consultori, qualora le designazioni richieste siano giunte in ritardo o sussistano altri gravi motivi.

Art. 13.

(*Sede e servizi per la Consulta*).

La Consulta, per il suo funzionamento, si avvale, dei locali e dei servizi della Camera dei deputati.

Agli eventuali servizi che non possono essere prestati dalla Camera, provvede il Ministero per la Consulta Nazionale.

Rimangono fermi i poteri della Presidenza della Camera dei deputati a norma dell'art. 16 del suo regolamento interno e della deliberazione 15 luglio 1944 del Consiglio dei Ministri.

Art. 14.

(*Composizione delle Commissioni*).

Ogni Commissione della Consulta è composta di non meno di trenta Consultori.

Ogni Commissione contiene:

a) non meno di quindici Consultori designati dai Partiti che costituiscono il Comitato di liberazione nazionale, in ragione di non meno di due Consultori per ogni Partito;

b) almeno un Consultore designato dai Partiti estranei al Comitato di liberazione nazionale;

c) non meno di cinque Consultori scelti tra ex-parlamentari antifascisti.

Art. 15.

(*Insediamento delle Commissioni*).

Nei cinque giorni successivi all'elezione prevista dall'art. 9, i Consultori appartenenti alla stessa Commissione sono convocati dall'Ufficio di presidenza per procedere alla nomina del proprio presidente, del vicepresidente e del segretario.

Il seggio provvisorio è costituito dal Consultore più anziano di età, assistito dai due Consultori più giovani.

CAPO III.

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA.

Art. 16.

(*Convocazione della Consulta*).

La convocazione dell'Assemblea plenaria è deliberata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Consulta Nazionale; ad essa provvede l'Ufficio di presidenza.

Le Commissioni sono convocate dall'Ufficio di presidenza, su richiesta del Ministro per la Consulta Nazionale, mediante invito personale.

Art. 17.

(*Ordine del giorno*).

L'ordine del giorno dell'Assemblea plenaria è predisposto dal Ministro per la Consulta Nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri e l'Ufficio di presidenza.

L'ordine del giorno delle Commissioni è predisposto dall'Ufficio di presidenza e comunicato per l'approvazione al Ministro per la Consulta.

Art. 18.

(*Costituzione dell'Assemblea e delle Commissioni*).
(*Votazioni*).

L'Assemblea plenaria e le Commissioni sono regolarmente costituite con la presenza di almeno un terzo dei Consultori che devono parteciparvi.

Per la nomina a cariche, ovvero quando un quinto degli intervenuti lo richiede, le votazioni sono fatte a scrutinio segreto.

Art. 19.

(*Richieste di parere*).

Le richieste di parere sono trasmesse dai singoli Ministri al Ministro per la Consulta Nazionale; questi le invia all'Ufficio di presidenza, con l'indicazione della Commissione o delle Commissioni competenti.

La data della riunione, l'ordine del giorno ed il nome del relatore devono essere comunicati al Ministero richiedente.

I provvedimenti sui quali è richiesto il parere devono essere comunicati ai Consultori almeno quarantotto ore prima della riunione.

Art. 20.

(*Relazioni*).

Per gli argomenti sottoposti all'esame delle Commissioni, la relazione può esser fatta oralmente; per quelli sottoposti all'esame dell'Assemblea plenaria, deve essere fatta per iscritto e distribuita ai Consultori almeno quarantotto ore prima della seduta.

Art. 21.

(*Termini per i pareri*).

Il parere deve essere dato dalle Commissioni entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta all'Ufficio di presidenza.

Per gli argomenti sottoposti all'esame dell'Assemblea plenaria il parere deve essere dato entro quaranta giorni dalla trasmissione della richiesta all'Ufficio di presidenza.

I termini previsti dai comma precedenti possono essere ridotti nei casi d'urgenza. L'urgenza è dichiarata dal Ministro per la Consulta Nazionale che fissa il termine in cui deve essere dato il parere, di concerto con il Ministro richiedente, sentito l'Ufficio di presidenza.

I pareri sono trasmessi dall'Ufficio di presidenza al Ministro per la Consulta Nazionale, che provvede a comunicarli ai Ministri richiedenti.

Art. 22.

(*Scadenza di termini*).

Decorsi i termini stabiliti dall'articolo precedente, senza che l'Assemblea plenaria o le Commissioni abbiano dato il loro parere, il Governo può disporre che il provvedimento abbia corso.

Art. 23.

(*Provvedimenti in materia di imposte*).

Qualora un provvedimento in materia di imposte sia stato emanato per motivi di urgenza, senza che sia stato chiesto il parere della Consulta a norma dell'art. 1, terzo comma, n. 2, del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 146, il parere deve essere chiesto entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 24.

(*Contenuto dei pareri*).

Il parere, oltre che manifestare il consenso o il dissenso, può contenere proposte di emendamenti.

Art. 25.

(*Richieste di chiarimenti*).

L'Ufficio di presidenza, su richiesta della Assemblea plenaria e delle Commissioni, può richiedere al Governo chiarimenti su un determinato rapporto o provvedimento sottoposti al loro esame.

Art. 26.

(*Nomine di Giunte*).

Le Commissioni possono eleggere nel proprio seno delle Giunte per la trattazione di determinati affari o di determinate materie. La nomina del relatore è fatta dal presidente della Giunta.

Alle riunioni delle Giunte e all'emanazione dei loro pareri si applicano le disposizioni concernenti le riunioni ed i pareri delle Commissioni.

Art. 27.

(*Processi verbali*).

Di ogni seduta dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni viene redatto un processo verbale.

Gli atti e i resoconti ufficiali delle discussioni dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni sono pubblici.

Il Governo può disporre che non sia redatto resoconto ufficiale di determinate sedute, salvo che queste siano state pubbliche.

Art. 28.

(*Menzione del parere*).

Nei casi in cui è obbligatorio il parere della Consulta Nazionale, i provvedimenti devono contenere nelle premesse la menzione di tale adempimento, espressa con la formula « Udito il parere della Consulta Nazionale ».

Art. 29.

(*Regolamento interno*).

Fino a che la Consulta Nazionale non avrà deliberato il proprio regolamento interno, per quanto non disposto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento della Camera dei deputati in vigore prima del 28 ottobre 1922.

Il regolamento interno previsto dal comma precedente sarà presentato al Governo per l'approvazione.

CAPO IV.

CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO DELLA CONSULTA

Art. 30.

(*Cessazione*).

La Consulta Nazionale rimane in funzione fino all'elezione dell'Assemblea costituente.

Art. 31.

(*Scioglimento*).

La Consulta Nazionale può essere sciolta con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso.

In tal caso la nuova Consulta Nazionale deve essere ricostituita entro quarantacinque giorni dallo scioglimento. Per questo periodo l'emanazione dei provvedimenti può essere fatta senza che sia intervenuto il parere della Consulta Nazionale, ancorchè questo sia obbligatorio a norma dell'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo 5 aprile 1944, n. 146.

In tal caso tuttavia, il parere deve essere richiesto entro trenta giorni dalla ricostituzione della Consulta.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 32.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stanziare con propri decreti, nel bilancio del Ministero per la Consulta Nazionale, i fondi necessari per il funzionamento della Consulta stessa per tutto quanto non è provveduto dalla Camera dei deputati a norma del primo comma dell'art. 13.

Art. 33.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 37. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 540.

Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 3 giugno 1926, n. 941;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1927, n. 2799;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso l'aumento corrispondente all'aggio sull'oro per le indennità giornaliere previste per le missioni all'estero dall'art. 1 del R. decreto 3 giugno 1926, n. 941.

Art. 2.

Le indennità indicate nel precedente art. 1 sono corrisposte nella misura prevista dalle disposizioni in vigore, moltiplicata per un coefficiente, che sarà determinato volta a volta in rapporto alle particolari situazioni valutarie dei vari paesi dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente previa intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Sono convalidati i pagamenti di indennità di missione all'estero effettuati in deroga alle vigenti disposizioni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 25. — FRASCA

(1916)

commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia;

Considerata l'opportunità di prorogare i poteri conferiti al predetto commissario;

Decreta:

I poteri conferiti al signor Pietro Biferali, quale commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia, sono prorogati di mesi sei a decorrere dal 1° agosto 1945.

Roma, addì 18 luglio 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1545)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 3 dicembre 1939, con il quale i signori Francesco Di Piero e Arnolfo Costantini vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti dalla carica per compiuto quadriennio ed occorre quindi procedere alla nomina del presidente e del vice presidente dell'ente in parola;

Decreta:

Il comm. Francesco Di Piero è confermato nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo) per il quadriennio 1945-1948.

In sostituzione del sig. Arnolfo Costantini, il sig. Domenico Del Priore è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno suindicato, per il quadriennio 1945-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1494)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Günther Wagner », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Günther Wagner » (prodotti Pelikan) con sede in Milano, via Vasari, 4, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima « Günther Wagner », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Corda Raul.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1376)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Lavorazione alluminio (A.L.A.) », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Lavorazione alluminio (A.L.A.) », con sede in Milano, corso Porta Nuova, 14, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anon. « Lavorazione alluminio (A.L.A.) », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Attilio Gaudio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1377)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.

Disposizioni per il conferimento in singole provincie di contingenze di bestiame bovino e bufalino.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, relativo all'ordinamento ed attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 3 novembre 1944 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 7 novembre 1944) sul divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino;

Ritenuto che le condizioni e le circostanze che dettero luogo all'emanazione del citato decreto sul divieto di macellazione, meno che per gli equini, non persistono in tutte le provincie restituite all'Amministrazione italiana e che, pertanto, è possibile provvedere a particolari necessità dell'approvvigionamento carneo;

Che, quindi è necessario sospendere l'applicazione del citato decreto 3 novembre 1944, meno che per gli equini, nelle provincie dove deve essere stabilito un contingente obbligatorio di conferimento del predetto bestiame, per sopperire alle predette particolari necessità;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'alimentazione ha facoltà di stabilire, per singole provincie, un contingente obbligatorio di bestiame bovino e bufalino da destinare all'approvvigionamento carneo, in deroga al divieto di cui al decreto Ministeriale 3 novembre 1944.

Il contingente di conferimento resta a disposizione del Ministero dell'alimentazione, che determina la quota di spettanza della provincia conferente e quella destinata alle provincie assegnatarie, regolandone i movimenti.

Al contingente di cui al primo comma può essere aggiunta una quota da destinare alle esigenze del ripopolamento nazionale del bestiame.

Art. 2.

E' demandato al Prefetto, sulla base e nei limiti delle determinazioni del Ministro per l'alimentazione, di emanare, per ciascuna provincia, i provvedimenti relativi alla quota di vincolo ed alle modalità di conferimento, nonchè alla valutazione, ai prezzi, alla destinazione ed alla distribuzione del bestiame.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore al settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il Ministro: Molè

(1539)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.

Modificazioni al decreto Ministeriale 8 giugno 1945 sul contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 16 giugno 1945, recante le norme relative al contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945;

Considerata la necessità di adottare provvedimenti intesi ad assicurare le disponibilità di legumi secchi per le esigenze alimentari e zootecniche delle aziende produttrici;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto Ministeriale 8 giugno 1945 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

« Il produttore che abbia conseguito una produzione non superiore a q.li 20 per le fave e q.li 5 complessivamente fra gli altri semi secchi di leguminose o di uno solo di essi, è esonerato dall'obbligo del conferimento.

Il produttore, invece, che abbia conseguito una maggiore produzione è tenuto a conferire i contingenti previsti all'art. 6 del prefato decreto Ministeriale 8 giugno 1945 calcolati sulla produzione conseguita, decurtata dei quantitativi di cui al precedente comma ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Gullo

Il Ministro per l'alimentazione
Molè

(1540)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Sblocco dei prodotti tessili.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 sulla denuncia e il blocco dei prodotti industriali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1944, n. 73;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, è sospesa l'applicazione del decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 sopra indicato, per quanto si riferisce alle fibre tessili artificiali e ai filati, tessuti e altri prodotti tessili, il cui commercio sarà regolato dalle disposizioni che seguono.

Art. 2.

Ciascun produttore e ciascun commerciante grossista di fibre tessili artificiali e di filati, tessuti e altri prodotti tessili deve mettere a disposizione del Ministero dell'industria e commercio le quantità che da questo saranno determinate per ognuno di tali prodotti. Il Ministero stabilirà anche le modalità e i termini di adempimento delle sue prescrizioni.

I prodotti indicati nel comma precedente saranno assegnati dal Ministero dell'industria e commercio, che determinerà anche i relativi prezzi.

Art. 3.

Ciascun produttore e ciascun commerciante grossista, di fibre tessili artificiali e di filati, tessuti e altri prodotti tessili dopo che, nei termini prescrittigli, avrà adempiuto alle disposizioni che verranno impartite ai sensi dell'articolo precedente può immettere liberamente al consumo le quantità che egli avrà disponibili e che successivamente produrrà o acquisterà.

Art. 4.

Le disposizioni che precedono si applicano anche ai prodotti confezionati con i filati e i tessuti di cui all'art. 1.

Esse non si applicano ai filati, tessuti e altri prodotti di seta e misti di seta, di canapa e misti di canapa, e alle relative confezioni, fatta eccezione, per quanto riguarda la canapa, per i prodotti e le confezioni di canapa cotonizzata o misti di canapa cotonizzata.

Roma, addì 17 settembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1555)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

Decreto Ministeriale 26 febbraio 1945:
comune di S. Elia Fiumerapido (Frosinone): nuova decorrenza dal 1° agosto 1945.

(1528)

Decreto Ministeriale 7 marzo 1945:
comune di S. Andrea (Frosinone); nuova decorrenza dal 1° agosto 1945.

(1527)

Decreto Ministeriale 10 aprile 1945:
comune di San Biagio Saracinesco (Frosinone): nuova decorrenza dal 1° agosto 1945.

(1529)

Con provvedimento in data 15 aprile 1945 è stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali del comune di Gozzano (Novara). La nuova decorrenza dei termini è stata stabilita dal 15 agosto 1945.

(1526)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 settembre 1945 - N. 192

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	L.	102 —
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	95,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,25
Id. 5 % 1936	»	96,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,60

Media dei cambi e dei titoli del 13 settembre 1945 - N. 193

Belgio	L.	2,28[illegible]5
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,80
Id 5 % 1936	»	97 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97, 5
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,10

Media dei cambi e dei titoli del 14 settembre 1945 - N. 194

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	L.	105 —
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,10
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,50

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	55527	Scialaba Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Palermo . . .	105 —
Id.	450372	Forte Anna fu Giuseppe, moglie di Turrisi Giuseppe, dom. a Castelbuono (Palermo).	1.053,50
Id.	70445	Puglisi Clotilde di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo.	35 —
Id.	511134	Caporaso Umberto di Antonio, dom. a Santa Maria Capua Vetere (Napoli), vincolato.	157,50
Id.	516505	Come sopra	350 —
Rendita 5 %	135283	Perrone Maria di Salvatore moglie di De Angeli Carlo di Roberto, dom. a Napoli, vincolato per dote.	7.500 —
Id.	17208	Santapaola Concetta fu Francesco, moglie di Mangano Ettore, dom. a Lentini (Siracusa), vincolato per dote.	1 775 —
Id.	175119	De Roberto Concetta fu Domenico, moglie di Montesani Raffaele, dom. a Napoli, vincolata per dote.	1.100 —
Id.	121832	Imparati Amalia fu Leopoldo, minore sotto la patria potestà della madre Balsamo Assunta fu Francesco ved. Imparati, dom. a Napoli.	615 —
Id.	121833	Imparati Elena fu Leopoldo, ecc., come sopra . .	615 —
Id.	121834	Imparati Amalia ed Elena fu Leopoldo, minori, ecc., come sopra.	5 —
Id.	201953	Luciano Giuseppe di Pasquale, dom. in Crecchio (Chieti), vincolato.	200 —
Id.	169046	Mendola Lucia fu Michele, moglie di Drago Filippo, dom. a Pietraperzia (Enna).	500 —
Id.	186450	Come sopra	500 —
Id.	120494	Come sopra	1.000 —
Id.	83034	Come sopra	1.000 —
Id.	83035	Come sopra	2.000 —
Id.	111387	Sabatini Esterina Vanda Evelina di Egidio, moglie di De Iacobis Armando, dom a Tossiccia (Teramo).	1.030 —
Debito comuni di Sicilia	8512	Catinella Salvatore fu Francesco-Paolo, dom. a Palermo . .	34 —
Rendita 5 %	107546 Solo per la proprietà	Fondazione borse di studio mons. Serafino e prof. Achille Angelini in Roma, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Pfenninger Olga Emma fu Alberto ved. Angelini, dom. a Roma.	24.000 —
Id.	118666 Solo per la proprietà	Come sopra . . .	2.000 —
Pr. Red. 3,50 %	495116	De Manuele Filomena fu Antonino, moglie di Puglisi Francesco Paolo fu Carmelo, dom. a Palermo, vincolata per dote.	1.225 —
Id.	497164	Come sopra	38,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 aprile 1945 — *Il direttore generale*: POTENZA.

(636)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	83403 Per la proprietà e usufrutto	Ivella Clara di Pasquale, nubile, dom. a Roma, vincolata di usufrutto a favore di Ivella Pasquale fu Terenzio.	600 —
Id.	145404 Per la proprietà e usufrutto	Rivelli Maria di Romeo, moglie di Lo Capo Nicola, dom. a Roma, con usufrutto a Rivelli Romeo fu Giuseppe.	250 —
Id.	145272 Come sopra	Rivelli Roberto di Romeo, minore sotto la patria potestà del padre, dom a Roma, con usufrutto come sopra	750 —
Id	146548 Come sopra	Rivelli Giuseppe di Romeo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra	750 —
Id.	197463	Caso Rosa fu Alessandro, moglie di De Benedictis, dom. a Lucera (Foggia).	5265 —
Id	12096	Gargiulo Maria di Filiberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	290 —
Id.	12097	Gargiulo Ugo di Filiberto, minore ecc., come sopra	290 —
Id.	12098	Gargiulo Vittorio di Filiberto, minore ecc., come sopra	290 —
Id.	7315	Leonetti Clementina fu Orazio, nubile, dom. a Capua (Napoli).	3200 —
Id.	7316	Come sopra	1000 —
Pr. Red. 3,50 %	497639 Solo per l'usufrutto	Rodinò Riccardo di Giulio, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Nerina Sergio fu Diego.	402,50
Id.	497640	Rodinò Giuseppina o Maria Giuseppa di Giulio, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	402,50
Id.	522776	Schillaci Giuseppe fu Carmelo, dom. a Cerami (Catania)	2450 —
Id	485430	Schillaci Beatrice fu Carmelo	1050 —
Id.	713909	Venerabile Chiesa di San Giuseppe ed Anime del Purgatorio di Cerami (Catania).	10,50
Id.	316170	Come sopra	17,50
Id.	157968	Confraternita di Maria Santissima del Rosario in Castelbuono (Palermo).	35 —
Id.	503283	Forgione Antonietta fu Raffaele, moglie di D'Ambrosio Vincenzo, dom a Napoli, vincolata per dote.	3500 —
Id.	476458	Pecoraro Anna di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	350 —
Id.	476457	Come sopra	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	840142	Come sopra	350 —
Id.	840143	Come sopra	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 26 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(637)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 25 del 12 settembre 1945, riguardante le indennità di requisizione per gli alberghi, le pensioni e locande.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 25 del 12 settembre 1945, ha stabilito come appresso i criteri per la determinazione delle indennità da corrispondere agli alberghi, pensioni e locande requisiti dalle Forze Armate Alleate:

1. — *Alberghi, pensioni e locande con gestione da parte dei titolari dell'azienda*:

a) Il calcolo dell'indennità di requisizione sarà fatto prendendo per base la media aritmetica risultante tra il prezzo minimo di bassa stagione delle camere senza bagno e quello massimo di alta stagione delle camere con bagno, sia per le camere ad un letto che per quelle a più letti.

I prezzi da considerare nel calcolo della media sono quelli pubblicati nell'annuario Alberghi d'Italia, edito dall'Ente nazionale industrie turistiche, per l'anno 1940, aumentati del 15 %.

b) L'indennità di requisizione sarà ragguagliata alla base dei prezzi calcolata come sopra e maggiorata come appresso:

Italia insulare e Italia meridionale (fino al fiume Garigliano):

alberghi di lusso e di 1ª categoria: 2° semestre 1943: 68 %; 1° semestre 1944: 100 %; 2° semestre 1944: 135 %; 1° semestre 1945: 160 %;

alberghi di 2ª e 3ª categoria e pensioni di 1ª: 2° semestre 1943: 75 %; 1° semestre 1944: 110 %; 2° semestre 1944: 150 %; 1° semestre 1945: 185 %;

alberghi di 4ª categoria; pensioni di 2ª e 3ª e locande: 2° semestre 1943: 85 %; 1° semestre 1944: 125 %; 2° semestre 1944: 170 %; 1° semestre 1945: 200 %;

Italia meridionale (a nord del fiume Garigliano) e Italia centrale (fino alla linea Gotica):

alberghi di lusso e di 1ª categoria: 2° semestre 1944: 100 %; 1° semestre 1945: 160 %;

alberghi di 2ª e 3ª categoria e pensioni di 1ª: 2° semestre 1944: 110 %; 1° semestre 1945: 185 %;

alberghi di 4ª categoria, pensioni di 2ª e 3ª e locande: 2° semestre 1944: 125 %; 1° semestre 1945: 200 %.

c) Nelle indennità risultanti dall'applicazione dei coefficienti di maggiorazione sopra indicati non sono comprese le spese del personale, che vengono rimborsate a parte.

2. — *Alberghi, pensioni e locande con estromissione dei titolari dell'azienda*:

a) Il calcolo dell'indennità sarà fatto prendendo in considerazione i prezzi pubblicati nell'annuario Alberghi d'Italia aumentati del 15 % e adottando come base la media aritmetica dei prezzi delle camere con bagno e quelli delle camere senza bagno come al n. 1 *a*).

b) Di tale base (media aritmetica) saranno corrisposte a titolo d'indennità di requisizione, le percentuali sotto indicate:

alberghi di lusso e di 1ª categoria: 60 %;

alberghi di 2ª e 3ª categoria e pensioni di 1ª categoria: 70 %;

alberghi di 4ª categoria, pensioni di 2ª e 3ª categoria e locande: 80 %.

c) La suddetta indennità è fissata in misura unica per tutta la durata della requisizione e per tutte le Provincie del Regno.

3. — Gli esercizi stagionali avranno lo stesso trattamento degli esercizi normali.

4. — Per gli esercizi non compresi nell'annuario degli Alberghi d'Italia, ed. 1940, e per quelli che comunque abbiano ottenuto la revisione di tariffe, la Direzione generale per il turismo è autorizzata a stabilire i prezzi riferiti al 1940, adeguandoli a quelli di esercizi corrispondenti.

(1541)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimenti di professori universitari

A sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti effettuati nei confronti dei sottonotati professori nelle Facoltà e per la cattedra a fianco di ciascuno di essi indicata:

Facoltà di giurisprudenza:

prof. Mario Allara, diritto civile, Torino;
prof. Paolo Greco, diritto commerciale, Torino.

Facoltà di lettere e filosofia:

prof. Francesco Cognasco storia medioevale, Torino.

Facoltà di magistero:

prof. Piero Pieri, storia, Torino.

Facoltà di medicina e chirurgia:

prof. Ferdinando Rossi, anatomia umana normale, Torino.

Le Facoltà interessate, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, devono, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le loro proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento di altri eventuali aspiranti alla cattedra medesima.

(1546)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 28 agosto 1945, ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 472 (Epurazione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private), già reso esecutivo con precedente ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 28 agosto 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 12 settembre 1945

M. S. LUSH

BRIGADIERE GENERALE

in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1537)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.